

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE
AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 26.2.2015

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Tipologie di riprese ammesse
- Art. 3 - Informativa sull'esistenza di telecamere e della successiva diffusione delle riprese audio video
- Art. 4 - Modalità per le riprese audio video effettuate dal Comune o da soggetto dallo stesso incaricato
- Art. 5 - Limiti alle riprese audio-video ai fini della tutela dei dati
- Art. 6 - Trattamento dati
- Art. 7 - Diffusione registrazioni audio visive effettuate dal Comune
- Art. 8 - Effettuazione e diffusione registrazioni audio-visive da parte di soggetti terzi autorizzate/o nell'esercizio del diritto di cronaca
- Art. 9 - Interviste
- Art. 10 - Divieti e sanzioni
- Art. 11 - Norma di rinvio
- Art. 12 - Entrata in vigore

ART. 1

Finalità

1. Il Comune di Cusano Milanino, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, riconosce alla diffusione audio e video tramite pagina web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione prioritaria di favorire ed ampliare la partecipazione dei cittadini alla attività politico-amministrativa dell'ente.
2. Il presente regolamento è volto pertanto a disciplinare l'attività di registrazione audio e video delle sedute consiliari pubbliche nonché le modalità di successiva diffusione.
3. Il presente regolamento integra le disposizioni di leggi aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto all'accesso alla documentazione amministrativa

ART. 2

Tipologie di riprese ammesse

1. Le riprese audio e video delle sedute consiliari sono ammesse nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune con mezzi, personale ed impianti propri e/o forniti da soggetti esterni formalmente incaricati.
 - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca da parte degli organi di informazione, iscritti ad apposito registro del tribunale di competenza ai sensi della normativa vigente in materia ma comunque solo previo accreditamento da effettuarsi presentando richiesta scritta al Presidente del Consiglio Comunale, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio.
Nella richiesta di accreditamento dovranno essere chiaramente evidenziati:
 1. modalità di effettuazione delle riprese
 2. finalità perseguite
 3. modalità di successiva diffusione delle registrazioni (radiofonica/televisiva, diretta, differita ecc.)
 4. copia del documento di identità/riconoscimento del soggetto che effettua le riprese audio/video;
2. Fatte salve le forme di cui sopra è tassativamente vietata ogni attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video e la trasmissione televisiva e/o su web delle sedute del Consiglio Comunale eseguite con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo. La presente disposizione è da ritenersi applicabile anche alle riprese fotografiche.
3. Esclusivamente per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento alla data in cui il Comune di Cusano Milanino si doterà degli impianti

necessari o in caso di eventi che rendano impossibile garantire quanto previsto al punto 1 lett. a) del presente articolo, le riprese audio-video potranno essere effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, anche da soggetti diversi dall'ente comunale purché designati dai partiti politici e autorizzati preventivamente di volta in volta dal Presidente del Consiglio Comunale cui dovrà essere rivolta una richiesta scritta contenente le informazioni di cui al punto 2 lett b) almeno 4 giorni lavorativi prima dello svolgimento della seduta consiliare.

4. Le riprese audio effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett.a possono servire anche ai fini della attività di trascrizione dei dibattiti consiliari e dell'eventuale redazione del verbale della seduta.

ART. 3

Informativa sull'esistenza di telecamere e della successiva diffusione delle riprese audiovisive

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione ad inizio della seduta a tutti i partecipanti, ivi compresi eventuali invitati alla seduta consiliare, circa la presenza di videocamere e delle successive modalità di trasmissione delle registrazioni audio e delle immagini.
2. Il pubblico deve a sua volta essere messo a conoscenza del fatto che nella sala consiliare esiste la possibilità di svolgimento di riprese attraverso appositi cartelli o avvisi da apporsi agli ingressi e nella sala stessa.

ART. 4

Modalità per le riprese audio video effettuate dal Comune o da soggetto dallo stesso incaricato

1. Le riprese audio-video delle sedute consiliari devono essere realizzate con modalità tali da evitare qualsiasi turbamento dei lavori del Consiglio Comunale. A tal fine è fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione artificiale, provocare rumori e procedere con continui spostamenti dell'operatore.
2. Al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione alla cittadinanza perseguite, le riprese audio -video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti eventualmente invitati a parteciparvi.

3. Per assicurare la sola ripresa dei soggetti di cui al comma precedente le telecamere devono essere sempre orientate in modo da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi a riprendere il solo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale e della Giunta.
4. Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 5, o diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori del Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.
5. Non potranno invece essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.
6. E' facoltà del Presidente del Consiglio Comunale disporre l'immediata sospensione dell'attività di ripresa audio video qualora la stessa rechi disturbo al regolare svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.
7. I lavori del Consiglio Comunale non possono essere in nessun caso interrotti o ritardati qualora si verifichi un guasto o la rottura dell'apparecchiatura di video registrazione. In tali casi il Presidente del Consiglio dovrà attivarsi per consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

ART. 5

Limiti alle riprese audio-video ai fini della tutela dei dati

1. Al fine di tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti interessati è fatto esplicito divieto di effettuare registrazioni audio e video di sedute, o parti di sedute, durante le quali si discute su informazioni personali definite dal D.Lgs 196/2003 di carattere "sensibile" o "giudiziario" e ogniquale volta le stesse hanno per oggetto più in generale dati che presentano rischi specifici di ledere i diritti e le libertà fondamentali.
2. Con tale obiettivo, il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni o comunque non strettamente pertinenti alla trattazione dell'argomento in discussione ed ha la facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate.

ART. 6

Trattamento dati

1. Nel rispetto della più generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Cusano Milanino è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audio-video delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune. Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale mentre il personale dei Servizi CED e Segreteria è individuato quale incaricato del trattamento dei dati raccolti.
2. Nel caso di affidamento del servizio di ripresa audio-video a soggetto esterno quest'ultimo è ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dati relativo alle riprese effettuate.

ART. 7

Diffusione registrazioni audiovisive effettuate dal Comune

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute consiliari potranno essere diffuse in diretta o in differita a cura dell'ente, sul sito istituzionale e vi resteranno per un periodo di almeno 12 mesi a far data da ciascuna seduta consiliare, fatti salvi problemi di ordine tecnico che dovessero subentrare rispetto alla manutenzione/gestione del sito.
2. Al termine del periodo previsto nel precedente comma le riprese saranno soggette a scarto secondo le norme vigenti in materia.
3. Documento ufficiale delle sedute di Consiglio Comunale rimane la trascrizione integrale delle registrazioni visionabile dai cittadini mediante esercizio del diritto di accesso; lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle registrazioni audio-video in quanto non costituenti documento amministrativo.

ART. 8

Effettuazione e diffusione registrazioni audio-visive da parte di soggetti terzi autorizzati e/o nell'esercizio del diritto di cronaca

1. Resta in capo a coloro che effettuano le riprese e a coloro che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della diffusione delle immagini.

2. Le riprese audio-video delle sedute consiliari pubbliche e la successiva diffusione delle immagini con finalità di informazione, da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate, di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, capo I del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche al quale il presente regolamento effettua espresso rinvio.
3. In osservanza della vigente normativa in materia dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche i singoli componenti - la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica/emittente radio o televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
4. Le riprese audio-video di cui al presente articolo dovranno essere effettuate esclusivamente dagli spazi riservati al pubblico con divieto tuttavia di riprendere i cittadini che assistono al Consiglio Comunale, a meno di eventi particolari che possano rientrare nel diritto di cronaca, ma sempre nel rispetto del Codice di deontologia professionale.
5. L'attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo allo svolgimento della seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale, per garantire che le modalità di ripresa audio-video, specie allorché siano compresenti in sala più emittenti televisive, non interferiscano con i lavori consiliari pregiudicandone l'ordinato svolgimento.
6. L'impianto di fari illuminanti, con le accortezze di cui al comma precedente, è consentito solo nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è in ogni caso consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.

ART. 9

Interviste

1. Gli amministratori, i Consiglieri e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, concedono interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al

fine di evitare ogni intralcio o ritardo ai lavori del Consiglio Comunale durante lo svolgimento.

ART. 10

Divieti e sanzioni

1. E' vietato il commercio di materiale audiovisivo da parte di chiunque.
2. I soggetti che violino le disposizioni del presente regolamento sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata a correggerne le modalità e in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuarne con conseguente decadenza dal relativo diritto.

ART. 11

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii in materia di dati personali e per la parte ad esso attinente il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari vigente nell'ente (approvato con deliberazione di CC n. 50 del 16.12.2005 ed integrato con deliberazione di CC. N. 42 del 6.07.2006)

ART. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modificazioni entrano in vigore, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio, da effettuarsi dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamati nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

3. In considerazione della concreta necessità di adeguare tecnologicamente la strumentazione presente in sala consiliare per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si da atto che al medesimo verrà data graduale attuazione con avvio nell'immediato della sola registrazione audio e della diffusione in differita della stessa sul sito istituzionale riservandosi di procedere successivamente alla registrazione audio-video con diffusione sul sito dell'ente, in relazione alle risorse finanziarie nel tempo disponibili.